



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo Schema di direttiva recante "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti in caso di catastrofe nazionale nonché dei Referenti Sanitari Regionali per le grandi emergenze".

Repertorio n. 25/CD dell'11 febbraio 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta dell'11 febbraio 2016

VISTO l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011 recante "Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe";



ME

H



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota, prot.n. CG0062254 del 15 dicembre 2015, con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte di questa Conferenza, lo schema di direttiva di cui trattasi;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata, da questo Ufficio di Segreteria con nota prot.n. 0005509 del 16 dicembre 2015, una riunione, a livello tecnico, il 19 gennaio 2016, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, dei Ministeri dell'interno, della salute e dell'economia e delle finanze, delle Regioni, assente l'ANCI, nel corso della quale sono state illustrate le linee generali del provvedimento e forniti alcuni chiarimenti;

CONSIDERATO che nell'ambito del suddetto incontro le Regioni hanno espresso un avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa, in linea con le risultanze delle decisioni assunte nell'ambito della Commissione Speciale di Protezione civile del 13 gennaio 2016, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto chiarimenti in ordine ad eventuali oneri derivanti dall'applicazione di tale Direttiva, e che in merito si è condivisa l'opportunità di predisporre una relazione tecnica;

CONSIDERATO che il Dipartimento della protezione civile, con nota prot.n. CG/0004629 del 29 gennaio 2016, ha trasmesso una nuova versione del provvedimento con allegata la relazione tecnica così come concordato con il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'incontro tecnico del 19 gennaio 2016;

CONSIDERATO che, questo Ufficio di Segreteria, con nota prot.n. 0000462 del 29 gennaio 2016, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione dell'intesa, a tutti i soggetti interessati la nuova versione del provvedimento, anticipando al contempo che il provvedimento sarebbe stato proposto per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza Unificata;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso l'intesa;
- l'ANCI ha espresso l'intesa, condizionata all'accoglimento di una specifica proposta emendativa, contenuta in un documento consegnato, con riguardo al punto 1.4 della proposta di Direttiva;
- l'UPI si è associato alla posizione dell'ANCI;



we



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il rappresentante del Dipartimento della protezione civile ha proposto, di trasformare l'emendamento in osservazione e che l'ANCI ha accolto tale proposta come da documento allegato (All. 1);

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legge n. 343 del 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sullo schema di direttiva recante "Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti in caso di catastrofe nazionale nonché dei Referenti Sanitari Regionali per le grandi emergenze", nel testo trasmesso dal Dipartimento della protezione civile il 29 gennaio 2016 con la raccomandazione contenuta nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.


Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

we
H

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 11 FEB. 2016



**CONFERENZA UNIFICATA
11 febbraio 2016**

Punto 10) all'ordine del giorno

**SCHEMA DI DIRETTIVA RECANTE "INDIVIDUAZIONE DELLA CENTRALE REMOTA
OPERAZIONI SOCCORSO SANITARIO PER IL COORDINAMENTO DEI SOCCORSI
SANTARI URGENTI IN CASO DI CATASTROFE NAZIONALE NONCHÉ DEI REFERENTI
SANTARI REGIONALI PER LE GRANDI EMERGENZE"**

Intesa ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343¹.

Punto 1.4 - EMENDAMENTO

Al punto 1.4 dopo le parole «a garantire la necessaria integrazione del Servizio Sanitario Regionale con quello di protezione civile» inserire le parole «, a tal fine il RSR fornirà ad ogni Comune, anche ai fini della predisposizione dei centri di Coordinamento Comunali, il riferimento delle strutture sanitarie cui il Sindaco potrà chiedere il concorso».

MOTIVAZIONE

Premesso che la previsione di supporto alle attività di pianificazione dell'emergenza era già stata affidata ai Comitati regionali per l'emergenza, nello schema di direttiva si fa riferimento al supporto nelle attività di pianificazione locale da parte dei RSR, per garantire l'integrazione del Servizio Sanitario regionale con quello di Protezione civile. Per rendere operativa questa previsione e non lasciare margini di indeterminatezza rispetto alle modalità di integrazione fra Servizio Sanitario Regionale e pianificazione locale di emergenza, si chiede di specificare che il RSR fornirà ad ogni Comune il riferimento delle strutture sanitarie cui il Sindaco potrà chiedere il concorso.

OSSERVAZIONE - Raccordo con i Comitati regionali per l'emergenza

Le regioni in linea con gli indirizzi nazionali, hanno provveduto a regolamentare l'attività di emergenza - urgenza adottando specifici provvedimenti. L' Atto di intesa

¹ 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro (dell'interno)) da lui delegato, predisporre gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 del 17 maggio 1996, ha previsto l'istituzione dei **Comitati regionali sanitari per l'emergenza**, presieduti dall'Assessore regionale per la sanità e composti dai responsabili delle Centrali operative del Servizio emergenza urgenza 118, dai direttori sanitari delle aziende sedi di Centrali operative, nonché dai referenti provinciali per il Servizio 118. **A tali Comitati sono affidati compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza. I Comitati collaborano alla definizione dei piani regionali per le emergenze**, predispongono i piani per le maxiemergenze, **coordinandosi in particolare con il Dipartimento della protezione civile. Sul territorio a livello regionale operano le centrali operative, responsabili della direzione e gestione funzionale degli interventi sul territorio**, con compiti che comprendono il **collegamento attraverso idonei sistemi di comunicazione con gli enti, le istituzioni, i servizi pubblici, i servizi di sicurezza e di protezione civile.**

Si ritiene che, stanti i vincoli di invarianza della spesa pubblica da rispettare, sarebbe opportuno specificare che i nuovi Referenti Sanitari Regionali e le strutture operative che saranno rese disponibili per le conseguenti attività siano da individuare all'interno delle strutture già esistenti.

Punto 1.2 - OSSERVAZIONE

In caso di intervento dei RSR con risorse sanitarie in supporto ad altre regioni colpite da eventi emergenziali, è previsto il concerto con la Struttura regionale di PC per l'utilizzo delle risorse sanitarie che facciano parte del Modulo Sanitario della Colonna regionale di PC.

Si ravvede un possibile profilo di criticità, non essendo state definite le modalità attraverso le quali si dovrà manifestare il concerto fra le due strutture.

